

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.9 del 17 luglio 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD REAL GROTTAFERRATA / VINCENZO ANTONIO NARDULLI - avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 giugno 2026.

Gara: Real Grottaferrata - Atletico Castelli del 27/06/2026, finale Europa League del Campionato di calcio a 11 "Trofeo Enio Vitale", stagione sportiva 2025/2026.

Procedimento 9/A.

La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla società Real Grottaferrata, in persona del Presidente, anche nell'interesse del tesserato Vincenzo Antonio Nardulli, preso atto del referto arbitrale, del supplemento di rapporto e della decisione adottata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 38 del 30 giugno 2026, nonché della separata decisione assunta nel procedimento 8/A, osserva quanto segue.

Il gravame può essere esaminato nei soli limiti della domanda specificamente riferita alla posizione personale del tesserato Vincenzo Antonio Nardulli.

Le ulteriori deduzioni relative alla punizione sportiva della perdita della gara, alla richiesta di ripetizione dell'incontro, alla responsabilità disciplinare della società e all'ammenda risultano infatti sovrapponibili a quelle già devolute alla cognizione della Commissione con precedente reclamo della medesima società, definito nel procedimento 8/A. Tali censure, avendo a oggetto la stessa gara, i medesimi fatti e i medesimi capi della decisione del Giudice Sportivo, non possono formare oggetto di nuovo autonomo esame, dovendosi evitare la duplicazione del gravame e la reiterazione di domande già scrutinate.

Ne consegue che il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui mira a ottenere una nuova pronuncia sulla perdita della gara, sulla richiesta di ripetizione dell'incontro, sull'addebito di responsabilità alla società Real Grottaferrata e sull'ammenda di € 250,00.

Resta invece scrutinabile la domanda riguardante la squalifica irrogata al sig. Vincenzo Antonio Nardulli, atteso che il precedente procedimento ha valutato la condotta del predetto tesserato esclusivamente quale presupposto fattuale della responsabilità societaria e dell'impossibilità di proseguire regolarmente la gara, senza adottare autonoma statuizione sulla durata della sanzione personale.

Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta.

La reclamante sostiene che il sig. Nardulli, presente tra il pubblico e non inserito nella distinta di gara, avrebbe fatto accesso al terreno di gioco per pochi istanti, senza contatti fisici, minacce o comportamenti violenti, e deduce l'assenza di riscontri oggettivi esterni, quali referti medici, immagini univoche o dichiarazioni concordanti.

Tale prospettazione si pone in insanabile contrasto con le risultanze degli atti ufficiali di gara, che conservano valore privilegiato di prova in ordine ai fatti direttamente percepiti dagli ufficiali di gara. Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto emerge, con sufficiente precisione, che il tesserato Nardulli faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e poneva in essere condotte violente nei confronti di calciatori della società Atletico Castelli, colpendo con un pugno al volto il calciatore Lorenzo Camerino e afferrando per il collo il calciatore Mattia Barbarossa.

Nel procedimento disciplinare sportivo non è necessario che la condotta riferita dall'ufficiale di gara trovi ulteriore conferma in referti medici o documentazione audiovisiva, salvo che siano prodotti elementi di segno contrario dotati di pari specificità e attendibilità. Nel caso di specie, il reclamo si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, non supportata da elementi idonei a superare le risultanze ufficiali.

La condotta accertata presenta connotati di particolare gravità, sia per l'indebito ingresso sul terreno di gioco di un tesserato non inserito in distinta, sia per la natura violenta degli atti posti in essere nei confronti di più calciatori avversari, sia per l'incidenza causale diretta sulla degenerazione dell'ordine di gara e sulla sospensione definitiva di una finale.

Alla luce di tali elementi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al sig. Vincenzo Antonio Nardulli risulta proporzionata alla gravità della condotta, al contesto in cui essa si è verificata e alle conseguenze prodotte sulla regolarità della competizione. Il reclamo, nei limiti in cui è ammissibile, deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Real Grottaferrata, in persona del Presidente, anche nell'interesse del tesserato Vincenzo Antonio Nardulli, delibera:

- di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte in cui ripropone censure relative alla punizione sportiva della perdita della gara, alla richiesta di ripetizione dell'incontro, alla responsabilità disciplinare della società Real Grottaferrata e all'ammenda di € 250,00, trattandosi di questioni già devolute e scrutinate nel procedimento 8/A;
- di rigettare nel merito il reclamo relativo alla posizione del tesserato Vincenzo Antonio Nardulli;
- di confermare la squalifica del sig. Vincenzo Antonio Nardulli, tesserato della società Real Grottaferrata, sino al 30 giugno 2028;
- di disporre, per l'effetto, l'incameramento della tassa di reclamo versata.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026